

## **Accordo integrativo per il personale non dirigenziale cui si applica il CCNL Enti di ricerca – anno 2022**

I rappresentanti dell’Agenzia e i rappresentanti delle OO.SS, sottoscrivono l’Accordo integrativo per il personale non dirigenziale cui si applica il CCNL Enti di ricerca – anno 2022

Sottoscrivono,

per l’Agenzia, in qualità di componenti della delegazione trattante di parte pubblica:

- Commissario Straordinario Raffaele Tangorra
- Dott.ssa Ludovica Iarussi
- Dott. Pietro Orazio Ferlito

Per le OO.SS.:

- ANIEF
- Fed. UIL Scuola RUA
- FSUR CISL
- FGU-Ricerca sez. ANPRI
- FLC-CGIL

Per le RSU

- RSU

È presente altresì il dott. Umberto Cappuccio, il quale svolge compiti di segreteria.

**VISTA** la Relazione dell'Amministrazione che quantifica a decorrere dal 2018 i Fondi per la retribuzione accessoria del personale del comparto enti di ricerca appartenente ai livelli I-III (ricercatori e tecnologi) e ai livelli IV-VIII;

**PRESO ATTO** che, ai fini della remunerazione dell'Indennità di Valorizzazione Professionale, sono da considerare gli importi mensili rideterminati per l'effetto dell'art. 89 comma 1 lettera b (tab E2.2) riportati del CCNL 2016-2018, e che l'importo complessivo al netto degli oneri è pari a euro **96.494,58**;

si è convenuto con le OO.SS. e RSU di procedere alla definizione del presente Accordo per l'anno 2022.

### **Art. 1** **Ricercatori e Tecnologi** **Indennità Oneri Specifici**

1. La remunerazione dell'Indennità per Oneri Specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8, CCNL 5.03.1998, II biennio economico, nell'ambito delle risorse individuate, prende in considerazione l'effettivo espletamento di prestazioni effettuate dal dipendente secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e convalidato dal Dirigente e/o Responsabile della Struttura presso il quale il medesimo dipendente presta la propria attività, tenendo conto del grado di responsabilità e di impegno profuso.
2. L'importo complessivo al netto degli oneri è ad euro **239.179,20** per l'indennità oneri specifici (valore pro capite di 383,30 per 13 mensilità).
3. Quest'ultimo importo è determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", integrato con l'art. 1, comma 456, Legge n. 147/2013, dalla Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'art. 1, co. 236, Legge 28.12.2015, n. 208.

## Art. 2

### **Livelli IV-VIII - Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII**

1. Le Parti prendono atto che il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente inquadrato nei livelli IV-VIII è determinato in **1.305.676,44** euro al netto degli oneri.
2. Tale importo è determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", integrato con l'art. 1, comma 456, Legge 147/2013, dalla Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'art. 1, co. 236, Legge 28.12.2015, n. 208.
3. A gravare su questo fondo sono anche i finanziamenti destinati alla remunerazione delle posizioni economiche Super in essere, quantificati per il 2022 in **€ 22.660,68**, a cui bisogna aggiungere l'importo di **€ 14.000,00**, per le progressioni economiche orizzontali di livello previste dall'Art. 53 CCNL del 21/02/2002, derivanti dai risparmi precedenti, conseguentemente ne deriva che l'importo complessivo ammonta ad **€ 36.660,68**.

## Art. 3

### **Indennità di ente mensile e indennità di ente annuale**

1. Le Parti convengono che, in applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera a), CCNL 2016-2018 la spesa complessiva, al netto degli oneri, per l'Indennità di ente annuale è pari a **167.008,91** euro e gl'importi annui lordi sono riportati in (Tab 1); e per l'indennità di ente mensile è pari a **€ 809.331,85** (Tab 2).

2. I valori pro capite dell'indennità di ente mensile e di quella annuale (riproporzionata con il nuovo e vecchio contratto) sono ripartiti tra i livelli come riportato nelle successive tabelle.

**Tab. 1** Indennità di Ente Annuale

<b>Valori pro capite annuo</b>	
<b>Livelli</b>	<b>INDENNITA' DI ENTE ANNUALE 2021</b>
<b>IV</b>	2.363,04
<b>V</b>	2.125,88
<b>VI</b>	1.812,11
<b>VII</b>	1.574,96
<b>VIII</b>	1.348,10

**Tab. 2** Indennità di Ente Mensile

<b>Valori pro capite annuo</b>	
<b>Livelli</b>	<b>INDENNITA' DI ENTE MENSILE 2021</b>
<b>IV</b>	11.290,68
<b>V</b>	10.224,72
<b>VI</b>	8.795,76
<b>VII</b>	7.729,92
<b>VIII</b>	6.662,76

#### **Art. 4** **Straordinario**

1. L'Amministrazione informa che lo straordinario nel corso del 2022 è stato riconosciuto in presenza di specifiche, motivate e circostanziate esigenze di servizio, nei limiti massimi previsti dall'art. 28, comma 3, lett. o) e p), del CCNL 2002-2005; considerate le esigenze rappresentate dall'Amministrazione le parti convengono che nel 2022 la spesa per remunerazione dello straordinario non possa eccedere **€ 15.882,96**.

#### **Art. 5** **Fondo per le progressioni economiche di livello** *(Art. 90 CCNL 2016-2018)*

1. Il Fondo è costituito con le seguenti risorse finanziarie certe e stabili già previste dai precedenti CCNL del comparto Ricerca:
  - a) risorse di cui all'art. 54, comma 3 del CCNL del 21 febbraio 2002;
  - b) risorse di cui all'art. 8, comma 5 del CCNL del 7 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), alle condizioni ivi previste;
  - c) risorse di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 7 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005).
2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel nuovo Fondo al netto di quelle eventualmente già utilizzate per le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL del 21/2/2002.
3. Il Fondo di cui al presente articolo è utilizzato per il finanziamento delle progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo.
4. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo utilizzabili di anno in anno, per nuove progressioni economiche di livello, sono pari alle disponibilità complessive calcolate ai sensi dei commi 3 e 4, al netto delle somme già utilizzate per le progressioni economiche di livello di cui all'art. 54 del CCNL 21/2/2002 relative ad anni precedenti e con recupero delle risorse che si rendano nuovamente disponibili per effetto della cessazione del personale beneficiario.

L'Amministrazione si è basata sulla Parere ARAN E n. 0001353 del 10 febbraio 2020. Tale Parere, in risposta all'INVALSI attiene proprio ad enti che non hanno incrementato il fondo 2018.

Il medesimo Parere intende calcolare il fondo sull'anno precedente, con una quota pari al 2,45%. L'Anpal, ha provveduto al calcolo come previsto dall'ARAN, pari ad euro 56.968,98 ma utilizzabile in parte per i risparmi dello scorso anno e quindi pari ad euro 52.000

Risorse Max Utilizzabili 2022			<b>52.000,00</b>
----------------------------------	--	--	------------------

5. La Costituzione del fondo ammonta pertanto ad € **52.000,00**, lo stesso grava sul **Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII** di cui all'Art. 2 sopra menzionato.

#### **Art. 6** **Produttività individuale e collettiva**

6. Le Parti convengono di destinare la quota residua del fondo pari ad euro **€ 224.790,04**, di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. e), CCNL 1994-1997 alla produttività: di cui **euro 157.354,43** alla Produttività Collettiva ed **euro 67.437,61** alla Produttività Individuale.
7. La distribuzione delle risorse relative alla produttività viene effettuata in ragione dei seguenti criteri di valutazione e misurazione, secondo modalità di ripartizione delle risorse orientate alla valorizzazione dei risultati dell'attività istituzionale, al miglioramento delle prestazioni lavorative e all'impegno profuso dal personale.
- Nel conteggio delle giornate utili per il riconoscimento delle indennità e della produttività, sarà preso in considerazione quanto disposto dagli artt. 6, 8 e 9 del CCNL 1998-2001.

Le OOSS danno atto che l'Amministrazione effettuerà la valutazione del personale in conformità al sistema di valutazione adottato con decreto del Direttore Generale n. 460 del 30 Ottobre 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma lì 04/04/2023

Per la delegazione di parte pubblica

Commissario Straordinario Raffaele Tangorra

Dott.ssa Ludovica Iarussi Firmato

Dott. Pietro Orazio Ferlito Firmato

Per le OO.SS.

ANIEF Firmato

FSUR CISL Firmato

FLC-CGIL Firmato

Fed. UIL Scuola RUA Firmato

FGU-Ricerca sez.ANPRI

Per le RSU

➤ RSU Firmato